

8559

8559/14

Prov 2662/14

Rep 7570/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

così composto:

Dott. Francesco Mannino

presidente

Dott. Stefano Cardinali

giudice

Dott.ssa Clelia Buonocore

giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 42140 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, posta in decisione all'udienza del 19 novembre 2013 e vertente

TRA

Juv
Attore

E

Convenuta

OGGETTO: Impugnazione di deliberazione assembleare.

CONCLUSIONI. All'udienza del 19 novembre 2013 i Procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei termini che seguono:

per l'attore: "Piaccia al Tribunale, *contrariis rejectis*, accertati i fatti esposti nelle premesse dell'atto di citazione, e per le ragioni ed i titoli ivi indicati 1) in via preliminare accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità, per omessa convocazione del socio _____, della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della _____ in liquidazione, all'adunanza del 27 luglio 2010, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2009, ordinando l'iscrizione della emananda sentenza presso il competente Registro delle Imprese, ed adottando ogni altra conseguente statuizione, anche ex art. 2377, VII co., c.c.. Nel merito, previo accertamento della illiceità del bilancio relativo all'esercizio 2009, depositato presso la Camera di commercio, in quanto redatto senza l'osservanza dei principi di verità, correttezza, chiarezza e precisione e, comunque, in violazione di specifiche disposizioni di legge, accertare e dichiarare l'invalidità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della _____ s.r.l. in liquidazione, all'adunanza del 27 luglio 2010, ha approvato il cennato bilancio; "nonché conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità della deliberazione assunta nella predetta assemblea", ordinando l'iscrizione della emananda sentenza presso il competente Registro delle Imprese, ed adottando ogni altra conseguente statuizione, anche ex art. 2377, VII co., c.c.. Con vittoria di spese di lite";

per la convenuta: "Voglia il Tribunale, *contrariis rejectis*, in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte attrice, per omessa osservanza del termine di decadenza per l'impugnazione, e per tutti i motivi esposti nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta. Nel merito,

rigettare tutte le domande formulate da R _____ in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del Procuratore della convenuta”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo posta, con plico spedito il 4 luglio 2011, R _____ impugnava la deliberazione con la quale la M: _____ s.r.l. in liquidazione, all’adunanza del 27 luglio 2010, aveva approvato il bilancio relativo all’esercizio 2009.

A fondamento della spiegata impugnazione, l’attore allegava, innanzitutto, di non aver ricevuto alcun avviso di convocazione per l’assemblea del 27 luglio 2010 e di non aver potuto, conseguentemente, presenziare alla stessa; aggiungeva che nella redazione del bilancio per l’esercizio 2009, con relativa nota integrativa, erano stati disattesi i principi di verità, chiarezza e precisione e le specifiche prescrizioni normative dettate a garanzia dei cennati principi; lamentava, infine, di aver riscontrato difformità tra il testo del bilancio sottoposto all’assemblea per l’approvazione e quello depositato presso il competente Registro delle Imprese; rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in epigrafe.

Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata all’udienza fissata per la comparizione delle parti, si costituiva [X] la M: _____ s.r.l. in liquidazione che, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione dacché proposta dopo il termine di giorni novanta previsto a pena di decadenza; contestava, poi, nel merito le prospettazioni e domande svolte da R _____, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.

Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all’udienza del 19 novembre 2013, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Va, in primo luogo, precisato che la presente decisione viene resa dal Tribunale in composizione collegiale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 *bis*, c.p.c., atteso che il giudizio all'attenzione ha ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare, ed il citato art. 50 *bis* c.p.c. dispone, testualmente, che "*il tribunale giudica in composizione collegiale*", tra l'altro, "*nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea [...] delle società*".

Sempre in apertura di motivazione, va evidenziato che nessun seguito può darsi all'eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta e volta a far valere la decadenza di R) dal potere di impugnare la deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della M s.r.l. in liquidazione, all'adunanza del 27 luglio 2010, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2009.

In proposito va, innanzitutto, evidenziato che l'eccezione di decadenza rientra nel novero delle eccezioni in senso proprio e, pertanto, va sollevata dal convenuto nel termine perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.; pertanto, nel caso di specie, la M s.r.l. in liquidazione, essendosi costituita all'udienza fissata per la comparizione delle parti, è certo decaduta dalla facoltà di proporre utilmente la predetta eccezione.

Per mera completezza di argomentazione si osserva che nel formulare la predetta eccezione la M s.r.l. in liquidazione ha assunto, quale *dies a quo* per il computo del termine di decadenza, la data in cui risulta pervenuta all'indirizzo di R la copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale è stata adottata la deliberazione in contestazione.

Senonché, è certo noto che l'art. 2479 *ter*, I co., c.c., nel contemplare il termine di decadenza invocato dalla società convenuta, indica espressamente, quale *dies a quo* per la relativa decorrenza, la data della trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci; non va taciuto, poi, che, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 255 del 13 luglio 1987, non possa ormai dubitarsi del fatto che, con riferimento ai termini di decadenza



previsti dal legislatore per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari, debba trovare applicazione l'istituto della sospensione nel periodo feriale.

Pertanto, nel caso di specie, la M. s.r.l. in liquidazione, per poter utilmente sollevare l'eccezione di decadenza in parola, avrebbe dovuto allegare e dimostrare che la presente impugnazione era stata introdotta da R. dopo il decorso del termine di giorni novanta a far data dall'iscrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci; termine di decadenza da computare, in ogni caso, al netto dell'eventuale periodo di sospensione feriale.

Ad ogni buon conto, anche ove si volesse ritenere ammissibile e correttamente formulata l'eccezione di decadenza proposta dalla M. s.r.l. in liquidazione, non potrebbe che pervenirsi al rigetto della stessa. E tanto in considerazione del fatto che le ragioni allegate da R. a fondamento della spiegata impugnazione, astrattamente considerate – e prescindendo, dunque, dalla relativa fondatezza nel merito – valgono ad integrare ipotesi di invalidità per le quali non opera il breve termine di decadenza di cui al primo comma dell'art. 2479 *ter* c.c., bensì il più ampio termine previsto nel terzo comma dello stesso articolo.

Invero, è certo noto che – secondo la dominante dottrina e giurisprudenza – la circostanza che una data assemblea si svolga senza che ad un socio venga data notizia della relativa convocazione e dell'ordine del giorno, comporta che le deliberazioni ivi assunte debbano considerarsi invalide “*per assenza assoluta di informazione*” a norma del terzo comma dell'art. 2479 *ter* c.c..

Costituisce, poi, *ius receptum* che la deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza enunciati dall'art. 2423, II co., c.c., ovvero in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi principi, è da ritenersi invalida per illiceità dell'oggetto (art. 2479 *ter*, III co., c.c. quanto alle società a responsabilità limitata, ed art. 2379 c.c. per le società per azioni), atteso che le predette disposizioni sono poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle

informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. Segnatamente, un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, II co., c.c. è, di per sé, illecito e costituisce, quindi, l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. S.U. 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 8 giugno 1988, n. 3881).

Del tutto privo di pregio si palesa, poi, l'assunto della convenuta secondo cui Rizzo Vittorio non sarebbe legittimato a far valere l'invalidità della deliberazione in contestazione.

A fondamento della cennata eccezione la M s.r.l. in liquidazione ha allegato che l'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere utilmente proposta dai soli soci che, intervenuti in assemblea, abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, e non invece da parte di quei soci che non abbiano presenziato all'adunanza assembleare.

Tuttavia - anche a voler prescindere dalla considerazione che le censure formulate da R , astrattamente considerate, valgono ad integrare vizi della delibera rientranti nel novero delle cause di invalidità che, a norma dell'art. 2479 *ter* c.c., possono esser fatte valere da "*chiunque vi abbia interesse*" - non può non considerarsi che l'assunto sul quale si fonda l'eccezione sollevata dalla società convenuta appare del tutto destituito di fondamento anche alla luce del disposto del primo comma del medesimo art. 2479 *ter* c.c.. Basti considerare che tale ultima disposizione, nell'individuare i soggetti legittimati ad impugnare le decisioni dei soci di s.r.l. non conformi alla legge o all'atto costitutivo, ricomprende, tra questi, "*i soci che non vi hanno consentito*"; ed è evidente che

un'espressione di tal fatta è atta ad indicare non solo i soci che abbiano espresso parere contrario all'adozione di una data delibera ovvero si siano astenuti dall'esprimere il proprio voto in assemblea, ma anche quei soci che abbiano ritenuto di non partecipare affatto al procedimento di formazione della decisione, non intervenendo in assemblea ovvero non esprimendo il proprio parere scritto (nell'ipotesi di opzione per il procedimento di decisione mediante consultazione scritta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2479 *ter c.c.*).

Pur palesandosi immeritevoli di seguito le eccezioni preliminari sollevate dalla M s.r.l. in liquidazione, ritiene il Tribunale che debba pervenirsi al rigetto dell'impugnazione proposta da R , non essendo ravvisabili, in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009, i vizi lamentati dall'odierno attore.

Segnatamente, alla luce delle emergenze in atti, risulta destituito di fondamento l'assunto di R di non aver ricevuto tempestiva e regolare comunicazione della convocazione dell'assemblea del 27 luglio 2010 e del relativo ordine del giorno.

Invero, dalla documentazione acquisita è inferibile che, a seguito di regolare convocazione, in data 19 luglio 2010 si teneva l'assemblea dei soci della M s.r.l. in liquidazione, chiamata ad esaminare il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2009, predisposto dal liquidatore.

Alla predetta assemblea interveniva R , il quale, peraltro, veniva chiamato a svolgere le funzioni di segretario ed, in tale veste, provvedeva alla verbalizzazione dell'attività assembleare. Ebbene, dal verbale della cennata assemblea del 19.07.2010 – recante la sottoscrizione, non disconosciuta, dell'odierno attore – è inferibile che, dopo l'esame della “bozza di bilancio”, i soci decidevano concordemente di differire la discussione ed approvazione al 27.07.2010, h. 18,00.

Segnatamente, per quanto di interesse nella fattispecie concreta, nel verbale sopra menzionato è dato leggere quanto segue: “*A norma di statuto assume la presidenza il Sig. Liquidatore della società, il quale*

constata e fa constatare che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale [...]. Con il consenso dell'assemblea chiama a svolgere le funzioni di segretario il signor R1 che accetta e provvede a redigere il presente verbale. [...] Esaminata la bozza di bilancio, i soci concordemente decidono di rinviare l'assemblea con il presente ordine del giorno: 1) Approvazione bilancio 2009. 2) Varie ed eventuali. L'assemblea delibera all'unanimità di rinviare la discussione al 27.07.2010. Stessa sede (n.d.r. Roma – Via Tuscolana 1478) ore 18:00”.

E', dunque, indubbio che l'odierno attore, avendo concorso a deliberare il differimento e rinvio della discussione sul bilancio della M s.r.l. in liquidazione, relativo all'esercizio 2009, avesse puntuale contezza della data, dell'ora e del luogo in cui si sarebbe tenuta l'adunanza dei soci per l'approvazione del cennato bilancio.

Passando, ora, all'esame delle ulteriori doglianze di parte attrice, va, innanzitutto, evidenziato che, quand'anche risultasse acclarata la difformità tra il bilancio in concreto approvato nel corso dell'assemblea del 27 luglio 2010, e quello successivamente depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, non potrebbe – per tale solo motivo – pervenirsi all'annullamento della deliberazione assembleare oggetto della presente impugnazione.

Ad ogni buon conto, a parere del Tribunale, gli elementi di giudizio disponibili non consentono in nessun modo di ritenere che il liquidatore della M s.r.l. in liquidazione, per l'esercizio 2009, abbia depositato presso il Registro delle Imprese di Roma, un bilancio, con relativi allegati, difforme rispetto a quello già esaminato ed approvato dall'assemblea dei soci all'adunanza del 27 luglio 2010.

In proposito va osservato che, a conforto di tale doglianza, R o ha dedotto che, dopo l'adunanza dei soci del 27.07.2010, il liquidatore della Maltech s.r.l. in liquidazione aveva provveduto ad inviargli, con plico raccomandato, non solo una copia del verbale della cennata assemblea, ma anche una copia del testo del bilancio e relativa nota integrativa sottoposti ai soci per l'approvazione.

. Indi, al fine di evidenziare la difformità lamentata ha prodotto la copia del bilancio, con relativi allegati, rilasciatagli dalla Camera di Commercio di Roma, nonché copia della sola nota integrativa asseritamente sottoposta all'assemblea dei soci all'adunanza del 27.07.2010.

Ciò posto va, innanzitutto, rilevato che per l'apprezzamento della fondatezza delle doglianze svolte da R _____ – e, dunque, al fine di poter comparare i due testi, pretesamente diversi, del “documento contabile” - era certo necessario che l'odierno attore versasse in atti tutti i documenti asseritamente comunicatigli dopo l'assemblea del 27 luglio 2010, e non si limitasse – come invece ha fatto - a produrre la sola nota integrativa, senza il documento di bilancio in senso proprio (composto da stato patrimoniale e conto economico), asseritamente sottoposta ai soci per l'approvazione.

In ogni caso, le risultanze della documentazione in atti valgono a smentire l'assunto di R _____ in ordine alla difformità tra bilancio depositato presso il Registro delle Imprese e bilancio in concreto approvato dall'assemblea dei soci della M _____ r.l. in liquidazione all'adunanza del 27 luglio 2010.

In proposito va, innanzitutto, evidenziato che nella lettera raccomandata pervenuta all'indirizzo di R _____ il 22.12.2010 – ed alla quale sarebbero stati asseritamente allegati il difforme documento di bilancio (mai versato in atti) la relativa nota integrativa, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea dei soci all'adunanza del 27.07.2010 – si fa menzione, esclusivamente, dell'invio in copia del verbale dell'assemblea (senza richiamo di ulteriori allegati).

Ad ogni buon conto – per quanto inferibile dalla stessa produzione documentale di parte convenuta – il verbale della cennata adunanza assembleare contiene anche la puntuale indicazione del risultato dell'esercizio 2009, come rappresentato nel bilancio ivi approvato; invero, in tale verbale è dato leggere, tra l'altro, quanto segue: *“L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il bilancio al 31 dicembre 2009 che si chiude con la perdita di euro 4.899,00”*.

Orbene, il documento di bilancio depositato dal liquidatore presso il Registro delle Imprese – e prodotto dall'odierno attore nella copia rilasciatagli dalla

competente Camera di Commercio - dà conto proprio di una perdita di esercizio, riportata dalla M: s.r.l. in liquidazione nell'anno 2009, per complessivi euro 4.899,00.

Appare, dunque, del tutto destituito di fondamento l'assunto secondo cui oggetto di approvazione da parte dell'assemblea dei soci della M s.r.l. in liquidazione, all'adunanza del 27.07.2010, sarebbe stato un diverso bilancio (mai allegato integralmente) riportante una perdita di esercizio pari ad euro 7.929,00 (come da nota integrativa prodotta).

Prima di procedere al vaglio delle censure formulate da Rizzo Vittorio con riferimento al bilancio della Maltech s.r.l. in liquidazione, relativo all'esercizio 2009, d'uopo richiamare per brevi cenni i principi che, inderogabilmente, devono orientare la redazione del bilancio di esercizio di una società, nonché le norme di dettaglio poste nel Codice civile per delineare la struttura necessaria del cennato "documento contabile", ed indicare i criteri da adottare nella valutazione ed appostazione delle diverse "voci".

Come certo noto, il legislatore del Codice Civile vigente assegna al bilancio di esercizio una duplice funzione, ovvero quella di individuare, con criteri prudenziali, il risultato economico (utile o perdita) conseguito nell'esercizio di riferimento, e quella di esporre la composizione e consistenza del patrimonio nonché la situazione finanziaria della società al termine dell'esercizio.

Proprio in relazione ai cennati scopi, il documento che costituisce il bilancio in senso stretto deve necessariamente essere formato di due parti, ovvero del conto economico, che rappresenta e dimostra il risultato conseguito, nonché dello stato patrimoniale, che espone e rappresenta la "situazione" del patrimonio sociale.

Va, tuttavia, precisato che, in forza delle previsioni del primo comma dell'art. 2423 c.c., il bilancio sociale è composto, indefettibilmente, da tre documenti contabili e, segnatamente, oltre che dallo stato patrimoniale e dal conto economico, anche dalla nota integrativa.

In particolare la nota integrativa - introdotta dal D.Lgs. n. 127/1991 di attuazione della IV e VII Direttiva CEE - è destinata ad assolvere non solo ad una

funzione esplicativa, ovvero di chiarimento ed illustrazione delle varie poste di bilancio, ma anche ad una funzione integrativa, dacché destinata a contenere, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli altri due documenti.

Ciò posto, va ora rimarcato che il secondo comma del citato art. 2423 c.c. detta i principi fondamentali che devono orientare la redazione del bilancio, affinché tale documento contabile possa assolvere alla funzione sua propria, nell'interesse dei soci, dei terzi e del mercato in genere.

Invero, con il principio della chiarezza si è voluto perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata ed "intelleggibile" informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui "fattori" positivi e negativi del reddito; per tale ragione si è ritenuto di imporre l'indicazione analitica delle poste e degli elementi che, complessivamente considerati, conducono ad enucleare il valore globale del patrimonio sociale e del risultato economico del periodo.

Con i principi della verità e della della correttezza il legislatore ha inteso far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realtà tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento che della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell'esercizio.

In particolare il principio di verità attiene sia al contenuto del bilancio che alla valutazione degli elementi patrimoniali che in esso figurano.

E così, sotto il primo profilo, un bilancio può ritenersi vero se comprende tutti o solo gli elementi che compongono il patrimonio dell'impresa alla data considerata, senza alcuna omissione di attività o passività reali o appostazione di attività e passività fittizie.

Va, poi, rammentato che la veridicità e la correttezza, nei termini innanzi indicati, possono e devono essere assicurate mediante l'esatta osservanza delle norme di dettaglio che indicano le voci rilevanti e le condizioni per la relativa appostazione.


Ancor più marcato è, poi, il rilievo delle norme di dettaglio in rapporto alla verità e correttezza del bilancio, sotto il profilo della valutazione delle poste.

Ed infatti, atteso che diversi possono essere i criteri di valutazione utilizzabili, la verità del bilancio, per i fini prescritti dalla disciplina civilistica, ricorre allorquando le diverse poste siano rappresentate nella stretta osservanza dei criteri di valutazione dettati dal Codice civile.

In definitiva, dunque, il bilancio può dirsi vero e corretto solo quando venga redatto nell'osservanza delle disposizioni codicistiche – completate ed integrate dai principi contabili - in tema di struttura, forma e contenuto del cennato documento contabile e di criteri di valutazioni dei singoli elementi.

Ed a tale ultimo proposito va rammentato che il legislatore, proprio al fine di consentire il più possibile l'attuazione pratica dei precetti inderogabili di chiarezza, correttezza e veridicità del bilancio, con l'art. 2423 *bis* c.c. ha dettato una serie di "principi di redazione del bilancio", sostanzialmente corrispondenti ai principi contabili.

Segnatamente, i principi contabili recepiti dal legislatore sono, seguendo l'ordine indicato nell'art. 2423 *bis* c.c.: 1) il principio della prudenza, cui si ricollega quello della funzione economica del bene e della continuità (la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato); 2) il principio di realizzazione (si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio); 3) e 4) il principio di competenza (si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, così come si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo); 5) il principio di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali (gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente) e 6) il principio di costanza dei criteri di valutazione (i



criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali come previsto dal successivo secondo comma).

Da ultimo il legislatore, con gli artt. 2424 e ss c.c., ha posto la disciplina di dettaglio in tema di struttura del bilancio e di criteri di valutazione degli elementi e beni in esso indicati. E non par superfluo rimarcare – per il rilievo che tale precisazione assume ai fini della decisione che ci occupa – che, come pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, tutte le disposizioni codicistiche in materia di bilancio, ivi comprese quelle di cui agli artt. 2424 e ss. c.c., hanno natura imperativa.

Precisato quanto sopra, va ora evidenziato – per il rilievo che le considerazioni che seguono sono destinate a rivestire in relazione alla specificità del caso concreto - che per i bilanci di società in liquidazione tanto le disposizioni codicistiche quanto i principi contabili prevedono l'adozione di "correttivi", imposti dal mutamento delle prospettive per effetto dell'avvio della fase di liquidazione (passaggio dal *going concern* al *dying concern*).

Segnatamente, l'apertura della fase liquidatoria comporta, indefettibilmente, una profonda modificazione dei criteri da adottare per la valutazione dei beni sociali e delle poste di bilancio; ed infatti, il mutamento di prospettiva connesso all'avvio della liquidazione porta con sé che la valutazione delle poste di bilancio debba essere effettuata non più nell'ottica della continuazione dell'attività di impresa, bensì in quella della dismissione del patrimonio sociale.

Pertanto, nella valutazione ed iscrizione in bilancio dei beni sociali non potrà farsi applicazione del disposto dell'art. 2423 *bis*, n. 1) e dell'art. 2424 c.c., ma, al contrario i cespiti e le attività che compongono il patrimonio della società dovranno essere appostati al valore di mercato o, meglio, tenendo conto dell'importo che i liquidatori verosimilmente potranno realizzare all'atto della relativa dismissione.

Per quanto, ancora, di specifico interesse nella fattispecie concreta va rilevato che, nel bilancio annuale di una società in liquidazione difficilmente si rinverrà l'indicazione di poste come il valore di avviamento commerciale (salva l'ipotesi

che i liquidatori abbiano ritenuto possibile realizzare un attivo per tale voce, in relazione ad una cessione totale o parziale dell'azienda), o, ancora, i costi pluriennali (quali ad esempio, le spese di impianto, i costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità e simili) che in un'azienda in funzionamento fisiologico vengono ammortizzati gradualmente.

Basti considerare, in proposito, che il principio contabile OIC 5, applicabile ai bilanci di liquidazione, stabilisce che nell'ipotesi normale in cui non vi sia prosecuzione dell'attività dell'impresa, il patrimonio della società, alla data di inizio della gestione di liquidazione, cessa di essere un complesso produttivo destinato alla creazione del reddito e si trasforma in un coacervo di beni destinati ad essere realizzati sul mercato, al pagamento dei creditori ed alla distribuzione ai soci dell'attivo netto residuo. Ciò comporta, tra l'altro, che non sono più applicabili i principi generali indicati nell'art. 2423 bis c.c., primo fra tutti il postulato della continuazione dell'attività d'impresa (*going concern*); di conseguenza, i criteri di rilevazione e correlazione dei costi e dei ricavi si modificano profondamente. In particolare non si dovrà più procedere al calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Il criterio di valutazione delle attività, dunque, non può essere, come per il bilancio di esercizio, il costo storico bensì il valore di realizzo per stralcio dei beni.

Poste tali premesse, attese le considerazioni svolte dalla convenuta in merito alla insussistenza, in capo a R _____, di un interesse a proporre la presente impugnazione, par d'uopo rammentare che è ben vero che deve ritenersi invalida la deliberazione di approvazione di un bilancio che sia stato redatto senza l'osservanza delle prescrizioni sopra richiamate e che, per tale ragione, sia inidoneo ad assolvere alla funzione informativa sua propria.


Ed è, parimenti, vero che in ipotesi di tal fatta l'interesse all'impugnazione sussiste, in capo al socio, anche nel caso in cui lo Stesso non alleggi un pregiudizio specifico al proprio patrimonio, conseguente alla delibera di approvazione del bilancio redatto in violazione di norme inderogabili.

Tuttavia, non può non rammentarsi che l'invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio sussiste solo nel caso in cui il difetto di analiticità e correttezza nell'esposizione delle poste sia tale da nuocere realmente alla funzione informativa del bilancio, con effettivo pregiudizio per i soci e per i terzi, e non quando i vizi denunciati siano del tutto marginali e tali da non compromettere la precisa rappresentazione della situazione patrimoniale della società e del risultato economico di esercizio.

Invero, anche quando si lamenti la violazione della clausola generale di chiarezza, l'interesse che legittima l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio, non può identificarsi con quello generico ed astratto alla mera osservanza della legge o alla semplice legalità dell'atto, ma va ravvisato nell'interesse concreto ad ottenere tutte le informazioni necessarie sulla situazione sociale e sui risultati di esercizio, in vista di un consapevole esercizio dei diritti e delle "prerogative" di pertinenza.

Quanto da ultimo considerato comporta che, nella valutazione delle censure mosse avverso un determinato bilancio, debba farsi debita applicazione del cd. principio di rilevanza, in forza del quale possono ritenersi meritevoli della sanzione di cui all'art. 2379 c.c. solo quelle irregolarità che arrecano pregiudizio alla funzione di completa e veridica informazione assolta dal bilancio, mentre nessuna conseguenza può riconnettersi alle violazioni meramente formali o prive di effettiva incidenza sulla rappresentazione offerta dal documento contabile.

Segnatamente, per valutare la rilevanza della irregolarità denunciata occorre verificare se questa precluda la comprensibilità dell'informazione di bilancio in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria che è oggetto di rappresentazione; inoltre, per individuare la portata e l'incidenza della violazione sulla situazione descritta dal bilancio occorre far riferimento alla realtà che questo rappresenta, al tipo di impresa, al totale del suo patrimonio, all'ammontare dei ricavi e dei costi evidenziati dal conto economico; infine, il vizio denunciato deve essere "rilevante" in sede di valutazione del documento contabile nella sua interezza e non della singola voce o posta ritenuta "irregolare".



Fatte tali premesse e passando all'esame della fattispecie concreta va rilevato che Rizzo Vittorio, nello svolgere le proprie censure, ha, innanzitutto attenzionato le difformità riscontrabili tra il bilancio per l'esercizio 2009 depositato dal liquidatore della Maltwech s.r.l. in liquidazione presso il Registro delle Imprese, ed un diverso bilancio asseritamente sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Tali censure, tuttavia, alla luce di quanto sopra considerato, risultano destituite di fondamento e, comunque, non possono assumere alcun rilievo in questa sede.

L'attore ha, poi, appuntato la propria attenzione sulle indicazioni riportate nella nota integrativa per illustrare – mediante appositi prospetti – le variazioni intervenute nel corso di successivi esercizi con riferimento alle voci di bilancio “immobilizzazioni immateriali” ed “immobilizzazioni materiali”.

Indi, in relazione alla prima voce ha evidenziato “discrasie” quanto all'importo appostato, al n. 10) del conto economico, quale valore complessivo delle svalutazioni operate.

In merito, poi, alle immobilizzazioni materiali R ha lamentato che nell'appostazione del relativo valore nello stato patrimoniale non risultava operata la “dovuta rettifica in diminuzione”, mediante scomputo della quota di ammortamento per l'esercizio di riferimento (euro 313,00); ha, altresì, evidenziato che nella nota integrativa – e, segnatamente, nel prospetto volto ad illustrare le variazioni registrate negli ultimi due esercizi (2008 e 2009) – il valore delle immobilizzazioni materiali risultava indicato nel minor importo di euro 4.595,00, determinato detraendo dal costo storico le quote di ammortamento per entrambi gli esercizi.

Orbene, con riferimento alla prima delle censure, non può non tenersi conto del fatto che la “discrasia” lamentata da R è del tutto ininfluyente e priva di riflessi in ordine alla rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della Maltech s.r.l. in liquidazione, come fornita con il bilancio in contestazione.

Ed a tale conclusione conduce la considerazione che nel cennato bilancio è stato correttamente operato l'azzeramento del valore delle immobilizzazioni immateriali, in ragione dell'avvenuta messa in liquidazione della società.

Quanto, poi, alle doglianze afferenti la voce "immobilizzazioni materiali" va evidenziato che, nel formulare i propri rilievi, l'attore non ha tenuto conto del fatto la rappresentazione della situazione patrimoniale di una società in liquidazione va effettuata applicando criteri e regole operative in parte diversi rispetto ai parametri e criteri previsti per una società ancora operativa; in particolare – come sopra evidenziato – nel bilancio di una società in liquidazione non deve più procedersi al calcolo ed allo scomputo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, e la valutazione delle attività va ancorata al presumibile valore di realizzo per stralcio dei beni.

In definitiva, dunque, alla luce delle complessive considerazioni sopra svolte, deve pervenirsi al rigetto dell'impugnazione proposta da R _____, atteso che le censure mosse dall'odierno attore avverso il bilancio della M _____ s.r.l. in liquidazione relativo all'anno 2009, attengono a profili privi di effettiva e significativa incidenza nella corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società e, comunque, non tengono adeguato conto del mutamento dei criteri di valutazione delle poste di bilancio conseguente all'avvio della fase di liquidazione.

Deve, dunque, pervenirsi al rigetto delle domande formulate dall'attore.

Alla soccombenza consegue la condanna di R _____ alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012 (entrato in vigore il 23 agosto 2012 ed applicabile, nella fattispecie concreta, in forza delle previsioni dell'art. 41).

Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vanno, poi, distratti in favore dell'Avv. _____ Procuratore della convenuta dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.


Il Tribunale di Roma, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 42140/2011 R.G., così provvede:

- Rigetta le domande formulate da R
- Condanna R alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
- Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali vengano distratti in favore dell'Avv. Procuratore della convenuta dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale.

Il Giudice estensore

Clelia Buonocore



Il Presidente

Francesco Mannino



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il

14 APR 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa P. Carmela Fusco

